

**TERMINI PER L'ESCUSSIONE DELLA GARANZIA DEL FONDO CENTRALE EX LEGE 1142/66**

<b>POSIZIONI AMMESSE ALLA GARANZIA</b>		<b>NORMATIVA DI RIFERIMENTO</b>	<b>ADEMPIMENTI DEL FINANZIATORE PENA L'INEFFICACIA DELLA GARANZIA</b>
POSIZIONI IN DEFAULT NON ATTIVATE <b>AL 9.3.2013</b> (DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL DM 21.12.2012)	OPERAZIONI PER LE QUALI SI SONO CONCLUSE LE PROCEDURE DI RECUPERO E NON E' STATA RICHIESTA LA LIQUIDAZIONE DELLA PERDITA, NE' A TITOLO DI ACCONTO, NE' A TITOLO DI PERDITA DEFINITIVA, <b>PRIMA DEL 9.3.2013</b>	PARAGRAFO 1.1 CIRCOLARE MCC 661 del 17 FEBBRAIO 2014	Richiesta della perdita definitiva entro il 17.5.2014 (3 mesi dalla pubblicazione della Circolare MCC n. 661)
	OPERAZIONI PER LE QUALI SONO DECORSI 6 MESI DALL'AVVIO DELLE PROCEDURE DI RECUPERO E NON E' STATA RICHIESTA LA LIQUIDAZIONE DELL'ACCONTO, <b>PRIMA DEL 9.3.2013</b>	PARAGRAFO 1.2 CIRCOLARE MCC 661 del 17 FEBBRAIO 2014	Richiesta dell'acconto entro il 17.5.2014 (3 mesi dalla pubblicazione della Circolare MCC N. 661)
	OPERAZIONI IN SOFFERENZA <b>ALLA DATA DEL 9.3.2013</b> PER LE QUALI NON SONO STATE AVVIATE LE PROCEDURE DI RECUPERO	PARAGRAFO 1.3 CIRCOLARE MCC 661 del 17 FEBBRAIO 2014	1. Avvio delle procedure di recupero entro 18 mesi dalla data dell'inadempimento 2. Avvio delle procedure di recupero entro il 9.9.2014 qualora i 18 mesi siano già decorsi
POSIZIONI ANDATE IN DEFAULT <b>SUCCESSIVAMENTE AL 9.3.2013</b> (DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL DM 21.12.2012)	OPERAZIONI PER LE QUALI SI VERIFICA L'INADEMPIMENTO	ART. 9 COMMA 1 D.M. 21.12.2012	1. Comunicazione al Gestore dell'insolvenza 2. Avvio delle azioni di recupero tramite lettera di intimazione/diffida o risoluzione contrattuale entro 18 mesi dall'inadempimento costituito dalla prima rata insoluta, anche parzialmente
	OPERAZIONI PER LE QUALI SONO STATE AVVIATE LE PROCEDURE DI RECUPERO	ART. 9 COMMA 2 D.M. 21.12.2012	Richiesta dell'acconto sulla liquidazione della perdita decorsi 6 mesi dall'avvio delle azioni di recupero
	OPERAZIONI PER LE QUALI SONO STATE CONCLUSE LE PROCEDURE DI RECUPERO	ART. 9 COMMA 3 D.M. 21.12.2012	Richiesta della liquidazione della perdita definitiva entro 3 mesi dalla conclusione delle azioni di recupero